

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1412

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MOMBELLI, GASPAROTTO, FOLENA, INGRAO, DALLA CHIESA CURTI**

Modifiche alla legge 3 giugno 1981, n. 308, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti durante il periodo di servizio, e dei loro superstiti

*Presentata il 29 luglio 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 14 agosto 1991, n. 280, di modifica della legge 3 giugno 1981, n. 308, aveva come finalità un riconoscimento economico, sotto forma di speciale elargizione, a tutti i militari, compresi quelli di leva, deceduti durante il periodo di servizio, e non solo a quelli deceduti per causa di servizio. L'intenzione del legislatore, al fine di superare alcune discriminazioni di trattamento tra soggetti deceduti prima e dopo

il 1° gennaio 1979, era quella di far decorere questo beneficio dal 1° gennaio 1969.

Nel testo della legge n. 280 del 1991, ciò appare chiaro per i militari di leva, non per quelli di carriera e di complemento e, tra questi, neanche per coloro che di analoga elargizione già fruiscono perché deceduti per causa di servizio.

Con questa ulteriore modifica della legge 3 giugno 1981, n. 308, si vuole porre riparo a tali limiti.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, come sostituito dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1991, n. 280, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi agenti di polizia, gli allievi del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi di prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i militari in servizio permanente e di complemento, volontari o trattenuti, i quali subiscano per causa di servizio o durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni. Sono esclusi dal beneficio di cui al presente articolo i militari in licenza, in permesso e quelli che, al momento dell'evento dannoso, si trovino fuori dal presidio senza autorizzazione ».

### ART. 2.

1. Al terzo comma dell'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, introdotto dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 280, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Analogo trattamento è previsto per i familiari dei militari in servizio permanente e di complemento deceduti durante il periodo di servizio e non per causa di servizio ».

## ART. 3.

1. L'articolo 7 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. I benefici derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1979, salvo quelli previsti dal primo comma dell'articolo 6 come speciale elargizione, che decorrono dal 1° gennaio 1969 ».

## ART. 4.

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in lire 14,5 miliardi, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 2501 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1992.

DDL11-1412  
Lire 500